



PROVINCIA DI MESSINA

STATUTO

DELIBERE N. 103 DEL 15/12/1992; N. 24 DEL 5/4/1993; N. 36 DEL 23/4/1993; N. 38 DEL 26/4/1993.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I LA PROVINCIA REGIONALE

ART. 1 IDENTITA' E CONFIGURAZIONE STORICO-GEOGRAFICA DELLA PROVINCIA REGIONALE

1. La Provincia regionale di Messina e' l'ente pubblico territoriale che rappresenta la comunita' autonoma individuata dal procedimento di aggregazione in libero consorzio di comuni. Attraverso questa istituzione la popolazione che la costituisce esercita democraticamente il proprio governo sul territorio, nei confini risultanti dalla libera espressione delle autonomie comunali, e si riconosce nelle proprie radici storiche, antropologiche, culturali ed ambientali che la identificano nel contesto della Regione Siciliana, quale comunita' particolare, distinta, ma non separata, integrata intorno al suo capoluogo.

2. I peculiari fondamenti di questa integrazione poggiano sui privilegi della citta' di Messina, del suoi cittadini, del suo territorio, di tutte le persone di ogni razza che sono venute ad abitarvi: "Item concedimus eisdem civibus Messane ut habeant plenam perpetuo libertatem in Messana et per totum imperium et regnum vendendi et emendi, tam per mare quam per terram... concedimus quod loca et civitates que sunt a Lentino usque ad pactensem civitatem teneantur iure iurando mantenere honorem Messane"... "Demum volumus et concedimus omnes habitatores Messane, tam Latini quam Greci et Hebrei, habeant predictam libertatem...".

(Cosi' concediamo agli stessi cittadini di Messina che abbiano in perpetuo piena liberta' in Messina e per tutto l'Impero e il Regno di vendere e comprare, sia per mare che per terra...e concediamo che i luoghi e le citta' che si trovano da Lentini alla citta' di Patti siano tenuti con giuramento a mantenere l'onore di Messina"... "infine vogliamo e concediamo che tutti gli abitanti di Messina, sia Latini, che Greci ed Ebrei, abbiano la predetta liberta'...).

3. L'antica autonomia e la predisposizione commerciale hanno supportato la vocazione metropolitana del territorio peloritano, affacciato sullo Stretto, al centro di un bacino in cui per millenni si sono rappresentati i passaggi emblematici della vicenda umana, e la contemporanea consapevolezza di interpretare l'essenza e le esigenze

dell'intera comunita' territoriale del Valdemone. Una partizione della Sicilia riconosciuta da sempre dai geografi, dagli storici e dai sistemi organizzativo-amministrativi, che hanno considerato il Valdemone come una delle tre zone in cui era possibile suddividere l'intera superficie regionale: la sua porzione nord-orientale, aperta verso il continente, l'Europa, il Mediterraneo. Un pezzo di Sicilia ricco di una sua storia tutta particolare e che racchiude in se', in termini compiuti, nelle sue caratteristiche morfologiche, orografiche ed antropiche, nel suo patrimonio paesaggistico-litoraneo e montano, silvo-pastorale e zootecnico, nelle maglie fitte dei suoi cento comuni e dei mille insediamenti abitativi minori, nel loro patrimonio storico - culturale, le chiavi delle sue vocazioni, dell'evolversi delle quali gli atti della Provincia daranno puntuale riscontro: da quella turistica a quella artigianale, da quella della valorizzazione dell'ambiente a quella del potenziamento della sua peculiare imprenditorialita', a quella della funzione metropolitana del suo centro, snodo mediterraneo dei trasporti ed erogatore di servizi su vasta area.

ART. 2 TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

1. La Provincia regionale di Messina e' costituita dalle comunita' delle popolazioni e dai territori appartenenti ai Comuni consociati. La Provincia regionale riconosce il carattere di area metropolitana alle zone del territorio provinciale delimitate con decreto del Presidente della Regione.

2. La Provincia regionale di Messina ha un proprio gonfalone, uno stemma e colori. Lo stemma, il cui emblema risale al Vespro, e' costituito da uno scudo sannitico, con figura di leone rampante in campo azzurro. Il leone, in oro, con testa coronata, regge con le zampe anteriori il vessillo di Messina, di colore rosso con croce d'oro, la cui asta in alto e' sormontata da una palla e circondata da ghirlanda di quercia e alloro ornata di nastri rossi; al di sotto della ghirlanda sventola una lista bifida in argento che reca il motto: "Fert Leo vexillum Messanae cum cruce". Il gonfalone e' formato da un drappo azzurro di m. 1,50 x 0,60 su cui e' effigiato lo stemma della Provincia; il gonfalone e' sorretto da un'asta d'oro. Il colore proprio e' l'azzurro, seguito dall'oro e dal rosso.

ART. 3 CIRCONDARI

1. La Provincia regionale di Messina costituisce una unita' territoriale, nella quale ogni interesse infraprovinciale deve essere valutato tenendo conto dell'interesse generale della comunita' provinciale.

2. La Provincia regionale, per rendere piu' razionale ed efficiente lo svolgimento dei servizi, puo', con delibera adottata a maggioranza dei consiglieri in carica, istituire, nel rispetto delle polarita' di aggregazione-integrazione individuate dal programma di sviluppo economico e dalla pianificazione territoriale, circoscrizioni di decentramento denominate circondari.

CAPO II PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 4 AUTONOMIA

1. Nell'ambito della propria autonomia, la Provincia regionale cura gli interessi e promuove lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità provinciale, assumendo anche i compiti che le leggi regionali o statali le assegnano.

2. L'autogoverno della comunità si realizza mediante la effettiva partecipazione dei Comuni, del mondo della produzione e del lavoro e dei cittadini singoli o associati alle scelte politiche, all'attività dell'amministrazione e al controllo dei poteri, quale condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica.

3. La provincia regionale di Messina promuove l'integrazione con le altre autonomie locali e la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati, allo scopo di coordinare l'esercizio delle funzioni e dei servizi d'interesse ultraprovinciale.

ART. 5 OBIETTIVI

1. La provincia regionale di Messina concorre ad assicurare la pacifica e civile convivenza della popolazione, lo sviluppo della persona umana e la piena realizzazione dei suoi diritti fondamentali. A tale fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani, mediante iniziative di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare della provincia una terra di pace.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, la provincia regionale assicura il principio di uguaglianza e di pari opportunità tra uomo e donna e considera prioritarie le esigenze delle fasce sociali più deboli.

3. La provincia regionale, favorisce la realizzazione di un sistema ispirato al principio di uguaglianza e di solidarietà; tutela i lavoratori, i giovani, gli anziani, gli emarginati, i disabili, i disoccupati, le casalinghe e gli immigrati; promuove lo sviluppo delle attività produttive compatibili con le vocazioni del suo territorio e la salvaguardia dell'ambiente.

4. La provincia regionale tutela l'ambiente, favorisce con idonei interventi, il sistema produttivo locale, agricoltura e industria, valorizzando la rete di servizi e infrastrutture a supporto della piccola e media impresa, predisponendo ed attuando programmi per la promozione di attività terziarie tecnologicamente avanzate, sostenendo l'artigianato, il commercio e le attività di promozione del turismo: tutela gli esercizi e i mestieri tipici locali; adegua le attività ed i programmi di sviluppo alle innovazioni determinate dal progresso tecnologico e scientifico; promuove il coordinamento fra gli enti pubblici locali e nazionali operanti sul territorio della provincia di Messina, per la programmazione ed integrazione d'interventi che favoriscano la ricerca, l'arricchimento del sistema informativo, la modernizzazione della rete di comunicazioni e servizi; si attiva per offrire opportunità di lavoro e progetti formativi ai cittadini in cerca di occupazione, agevolando l'associazionismo cooperativo e consortile, favorendo la formazione professionale ed esperienze di inserimento nel lavoro di inabili e portatori di handicap.

5. La provincia regionale attua una efficiente gestione dei servizi pubblici,

favorendone l'accesso agli utenti piu' bisognosi.

6. Lo sviluppo della vita democratica, la trasparenza dell'azione amministrativa, la sua razionalita' ed efficienza, la sua cooperazione con gli altri enti locali sono considerati essenziali per la realizzazione degli obiettivi programmatici della provincia regionale.

ART. 6 RUOLO DI GOVERNO

1. La provincia costituisce il soggetto propulsivo e lo snodo centrale della programmazione nel sistema delle autonomie locali.

2. Compito essenziale della provincia regionale e' di promuovere e coordinare le istanze dei comuni, di concorrere alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi della regione e dello Stato, provvedendo, nell'ambito della propria competenza, alla loro attuazione per il rilancio del mezzogiorno ed il riequilibrio economico e sociale del Paese.

3. La Provincia regionale concorre alla determinazione degli obiettivi e delle scelte del piano urbanistico regionale, coordinando a tal fine le esigenze e le proposte dei Comuni.

4. La Provincia regionale provvede al governo dell'Area Metropolitana di Messina nell'ambito piu' vasto dell'Area dello Stretto.

ART. 7 PRINCIPI ISPIRATORI DELL'ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE

1. La Provincia regionale di Messina informa costantemente la propria azione al perseguimento dell'interesse generale, nel rispetto delle regole democratiche della correttezza e dell'efficienza amministrativa e gestionale.

2. In attuazione di tali principi, l'amministrazione si organizza ed opera in conformita' ai seguenti criteri:

- programmazione e pianificazione come metodi ordinari di azione;
- rispetto del principio del contraddittorio nella formazione degli atti, della collaborazione e della democraticita' nei processi decisionali, attuativi ed esecutivi;
- assunzione del metodo della collegialita' nella elaborazione delle decisioni che implicano scelte discrezionali;
- introduzione di idonei strumenti di controllo delle funzioni e dei servizi anche al fine della individuazione delle responsabilita';

- piena applicazione delle leggi che prevedono divieti di accesso alle cariche o agli uffici pubblici a qualsiasi titolo anche presso enti, aziende, istituzioni, organismi dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della Provincia regionale, di coloro:

* che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo, ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;

* che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

- * che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dalla normativa vigente;
- * che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a liberta' vigilata;
- obbligo di individuare i prescelti per l'accesso alle cariche ed agli uffici, di cui al numero precedente, tra coloro che sono dotati di specifica professionalita' ed esperienza in relazione alla carica o all'ufficio da ricoprire, con l'osservanza della normativa vigente;
- adozione di un codice di comportamento per i consiglieri, i componenti della Giunta e gli Amministratori degli Enti nominati dalla Provincia;
- predeterminazione, in via generale e nel rispetto delle leggi vigenti con regolamenti ed altri atti idonei delle garanzie di trasparenza e di correttezza in materia di appalti, di concorsi, di conferimento d'incarichi, di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi, nonche' di aiuti finanziari di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati;
- istituzione di idonei strumenti per la lotta alla criminalita' organizzata, fra cui un osservatorio provinciale con la presenza anche di rappresentanti delle categorie economiche, sindacali e culturali interessate, secondo le modalita' previste nel regolamento sulla partecipazione;
- organizzazione dei servizi in materia di assistenza e di attivita' culturali, sportive e ricreative, in forma decentrata, affidando in via preferenziale i servizi di carattere sociale alle associazioni di volontariato;
- predeterminazione dei parametri di convenienza economica e sociale della gestione dei servizi pubblici locali;
- collaborazione con le Organizzazioni Sindacali mediante protocolli di intesa.

ART. 8

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

1. La Provincia regionale di Messina, sulla base di apposito programma poliennale, adotta piani e programmi - anche articolati per settori o aree geografico-produttive - con i quali sono individuati obiettivi, tempi, modalita' e priorita' dei relativi interventi.

2. I piani ed i programmi devono essere rigorosamente rapportati alle risorse finanziarie disponibili o acquisibili per legge; ad essi si uniforma l'attivita' della Provincia regionale, salva espressa e motivata deroga.

3. Le attivita' della Camera di Commercio, industria, Agricoltura ed Artigianato e quella del Consorzio per l'Area di Sviluppo industriale per la provincia di Messina, devono essere coordinate ai programmi e ai piani provinciali.

ART. 9

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

1. La Provincia regionale di Messina adotta un piano urbanistico relativo alla rete delle principali vie di comunicazione stradale e ferroviaria nonche' alla localizzazione delle opere e degli impianti di interesse sovracomunale, con particolare riguardo a quelli finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente.

2. Nell'ambito dell'Area Metropolitana la Provincia regionale di Messina adotta il piano intercomunale di cui all'art. 21 LR. 9/86.

TITOLO II PARTECIPAZIONE

CAPO I PARTECIPAZIONE DEI COMUNI

ART. 10 PRINCIPI

1. Per assicurare la partecipazione dei Comuni alle scelte politiche ed alla attività dell'amministrazione, la Provincia regionale favorisce la costituzione di associazioni di Comuni che hanno interessi affini perché possano intervenire unitariamente, nelle fasi di elaborazione e di attuazione della programmazione provinciale.

ART.11 STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI

1. La partecipazione dei Comuni, singoli o associati, alle scelte politiche ed all'attività amministrativa della Provincia regionale si attua mediante:

- l'intervento nella fase di predisposizione dei progetti relativi al programma di sviluppo pluriennale;
- l'assemblea generale dei Sindaci dei Comuni della provincia per l'esame delle proposte di integrazione di modificazione dei piani e dei programmi per lo sviluppo economico e sociale e per la organizzazione del territorio e per la verifica degli stadi di attuazione;
- l'assemblea dei rappresentanti dei Comuni interessati alla discussione di specifici problemi;
- l'assemblea consultiva dei Comuni montani;
- l'intervento di rappresentanti dei Comuni ai lavori delle Commissioni permanenti consiliari, ove richiesto;
- le iniziative per la verifica dello stato di attuazione dei piani e dei programmi e delle modalità di svolgimento delle funzioni e dei servizi provinciali;
- la presentazione di proposte di deliberazione in materie di competenze provinciali per oggetti di interesse delle rispettive comunità locali, secondo le previsioni della programmazione della Provincia regionale.

ART. 12 REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, il Consiglio provinciale approva un regolamento di attuazione per la partecipazione dei Comuni.

2. Lo schema di regolamento, predisposto dalla Giunta Provinciale, è trasmesso, entro quattro mesi dalla emanazione del presente statuto, a tutti i Comuni della provincia, che potranno far pervenire le loro osservazioni nei trenta giorni successivi. Le delibere dei Consigli comunali devono contenere le determinazioni della maggioranza e le eventuali posizioni dissenzienti. Se le osservazioni dei Comuni non pervengono entro il termine di trenta giorni, si prescinde dalle stesse.

ART. 13 FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

1. La Provincia regionale favorisce la costituzione di organismi e rapporti associativi e convenzionali tra piu' Comuni e tra questi e la Provincia regionale allo scopo di provvedere alla gestione degli interventi e dei servizi di competenza dei Comuni, quando questi abbiano rilevanza sovracomunale puo' delegare a Comuni, singoli o associati, l'esercizio di funzioni amministrative ritenute di interesse locale.

2. La Provincia regionale puo' proporre agli enti interessati la costituzione di gestioni comuni, ai sensi dell'art. 15 LR. 9/86 e la stipulazione di accordi di programma, secondo quanto previsto dal presente statuto.

ART. 14 INFORMAZIONI AI COMUNI

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta di interesse generale sono inviate in copia a tutti i Comuni, quelle di interesse particolare sono inviate ai singoli Comuni.

2. La Provincia regionale invia in copia un elenco degli interventi finanziari deliberati annualmente a favore degli enti pubblici, delle associazioni e dei privati.

CAPO II PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 15 TITOLARITA' DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Sono titolari individuali dei diritti riconosciuti di iniziativa, partecipazione, accesso ed informazione, salvo diversa esplicita disposizione di legge:

- a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali della provincia di Messina;
- b) i cittadini residenti nella provincia non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta';
- c) i cittadini italiani, stranieri, apolidi ancorche' non residenti ma che nella provincia esercitano la propria prevalente attivita' di lavoro e di studio, che abbiano i requisiti da specificare nel regolamento della partecipazione.

ART. 16 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Tutti hanno diritto di rivolgere istanze e petizioni, agli organi della Provincia regionale per richiederne l'intervento e per sollecitare l'adozione di provvedimenti di

interesse generale.

2. Ove alle istanze consegua obbligatoriamente l'inizio del procedimento previsto dalla legge, l'amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso, nel termine di trenta giorni o in quello diverso specificatamente previsto. In caso contrario il Presidente della Provincia ha l'obbligo di ricevere, esaminare e rispondere, su relazione degli organi e degli Uffici competenti, nel termine di trenta giorni, salve diverse disposizioni della legge, dello statuto e dei regolamenti.

3. Le proposte di deliberazione sottoscritte e presentate da almeno 3 Consigli comunali o da 3.500 cittadini sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio provinciale a norma del regolamento sulla partecipazione.

4. Se un quinto dei Consiglieri lo richiede, le istanze di cui al commi 1 e 3 vengono prioritariamente trattate all'inizio della seduta successiva alla richiesta. Per ogni seduta non possono essere trattate piu' di due istanze popolari.

ART. 17 REFERENDUM ABROGATIVO

1. E' indetto referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di un atto deliberativo del Consiglio provinciale quando lo richieda un numero di elettori iscritti nelle liste per la elezione del Consiglio provinciale pari al 5% degli elettori della provincia o a 10 Consigli comunali che rappresentino almeno il 5% della popolazione.

2. Il referendum non puo' avere ad oggetto l'abrogazione:

- a) delle delibere di bilancio;
- b) dei provvedimenti relativi all'applicazione dei tributi;
- c) dei regolamenti interni del Consiglio provinciale;
- d) delle deliberazioni relative a elezioni, designazioni, nomine, revoche o decadenze;
- e) delle deliberazioni costituenti atti amministrativi vincolati o dovuti, in forza di norme legislative, regolamentari o statutarie;
- f) delle deliberazioni la cui abrogazione comporterebbe il pregiudizio di situazioni giuridiche soggettive di terzi, di quelle che risultano gia' eseguite e di quelle deliberazioni emanate previo accordo con i privati;
- g) delle deliberazioni di assunzione di mutui o emissione di prestiti.

3. La richiesta di referendum abrogativo deve essere depositata presso la Segreteria Generale della Provincia regionale entro un anno dalla pubblicazione dell'atto cui si riferisce.

4. Il referendum e' indetto dal Presidente della Provincia per una domenica compresa tra il quindicesimo ed il trentesimo giorno successivi alla dichiarazione di ammissibilita' di cui al comma 5. E' data facolta' alla Giunta, con deliberazione motivata, di sospendere la indizione del referendum e di rimettere la questione al Consiglio, che decide sulla data della indizione stessa nei successivi venti giorni con deliberazione da adottare con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica. Nel caso in cui non venga raggiunta tale maggioranza, il Presidente provvede alla immediata indizione del referendum sospeso.

5. E' istituita una Commissione per l'esame dell'ammissibilita' dei referendum

abrogativi, composta da un professore universitario in materie giuridiche, da un notaio esercente nel distretto notarile della provincia di Messina e un Sindaco estratto a sorte tra i Sindaci dei Comuni della provincia, secondo le norme del regolamento della partecipazione. Alla elezione dei primi due componenti provvede il Consiglio provinciale, con la maggioranza di due terzi dei Consiglieri in carica.

6. La Commissione di cui al comma 5 resta in carica per la durata del mandato del Consiglio provinciale.

7. Il parere della Commissione di cui al comma 5 e' vincolante per l'Ente e viene recepita in apposito atto deliberativo del Consiglio provinciale.

8. Il referendum e' valido se ad esso abbia partecipato il 50% piu' uno degli aventi diritto al voto e il suo risultato e' proclamato dal Presidente della Provincia.

9. Nei successivi 60 giorni, il Consiglio deve deliberare sull'oggetto del referendum in relazione al suo esito. Qualora non vi provveda, i promotori del referendum possono fare istanza agli organi competenti per la nomina di un Commissario ad acta.

10. Il Consiglio provinciale, qualora intenda discostarsi dall'esito del referendum abrogativo deve adottare motivata deliberazione, da approvare con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati.

11. Non si fa luogo a referendum abrogativo se almeno 30 giorni prima della consultazione il Consiglio provveda in maniera conforme alla richiesta referendaria. Sulla conformita' decide la Commissione di cui al punto 5 del presente articolo.

ART. 18

REFERENDUM CONSULTIVO E PROPOSITIVO

1. Nelle materie di sua competenza il Consiglio provinciale, prima di procedere alla emanazione di provvedimenti di interesse generale, puo' deliberare a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica di indire referendum consultivo.

2. Con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati, il Consiglio provinciale puo' decidere, con deliberazione motivata, di non conformarsi agli orientamenti emersi dal referendum consultivo.

3. Il referendum e' valido se ad esso abbia partecipato il 50% piu' uno degli aventi diritto al voto.

4. La partecipazione al referendum consultivo puo' essere limitata, in relazione all'oggetto, ad una parte soltanto dei cittadini, individuata in ragione della residenza o dell'appartenenza a determinate categorie.

5. Indetto il referendum, l'attivita' deliberativa sull'oggetto della consultazione e' sospesa a meno che, con deliberazione approvata dai due terzi dei Consiglieri, non si accerti la ricorrenza di ragioni di particolare necessita' ed urgenza.

6. Almeno 5 Consigli Comunali o almeno 10.000 elettori possono presentare una richiesta motivata di atto di indirizzo politico o di carattere amministrativo generale da adottarsi dal Consiglio provinciale.

7. Se sulle richieste di cui al comma 6 il Consiglio non si pronuncia nel termine di sei mesi dalla presentazione, i promotori possono chiedere l'indizione di referendum propositivo sullo stesso oggetto.

8. Qualora la richiesta di provvedimento sottoposta al voto popolare sia approvata, l'organo competente e' tenuto, entro trenta giorni, a deliberare sull'oggetto del referendum. Qualora non vi provveda, i promotori possono chiedere la nomina agli organi

competenti di un Commissario ad acta.

9. Il referendum propositivo non e' ammesso sugli oggetti per i quali non e' ammesso referendum abrogativo. Sull'ammissibilita' delibera il Consiglio provinciale, previo parere vincolante della Commissione di cui al comma 5 dell'art. 17.

10. Il referendum e' valido se ad esso abbia partecipato il 50% piu' uno degli aventi diritto.

11. Non si fa luogo a referendum propositivo se almeno trenta giorni prima della consultazione l'organo competente provveda in maniera conforme alla richiesta referendaria. Sulla conformita' decide la Commissione di cui al punto 5 dell'art. 17.

ART. 19 CONSULTAZIONI POPOLARI

1. La Provincia regionale puo' indire pubbliche assemblee per dibattere problemi di particolare rilievo per la comunita' o per determinate fasce di cittadini individuate in ragione della residenza e/o dell'appartenenza a specifiche categorie.

2. Tali assemblee possono essere indette anche su richiesta di un Comune o di almeno 500 cittadini; se la richiesta e' approvata dalla Giunta, l'assemblea e' tenuta entro i termini previsti dal regolamento alla presenza del Presidente della Provincia regionale o di un suo delegato.

3. Il luogo, la data, l'ora e l'oggetto dell'assemblea sono comunicati mediante opportune forme di pubblicita'.

4. Le consultazioni possono essere svolte anche mediante la distribuzione di questionari o l'uso di mezzi informatici.

5. Dei documenti discussi ed approvati dalle assemblee popolari o dei risultati dei questionari deve essere data lettura al Consiglio provinciale nella prima seduta successiva allo svolgimento della consultazione.

6. La Provincia regionale puo' anche provvedere alla consultazione di associazioni, enti ed organismi mediante richiesta a questi ultimi di informazioni in relazione alla loro attivita' e competenza.

7. Le operazioni relative alle consultazioni popolari non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

8. Il Consiglio provinciale puo' deliberare di tenere sessioni consiliari aperte alla partecipazione attiva della comunita' o di particolari formazioni sociali.

ART. 20 REGOLAMENTO PER IL REFERENDUM

1. Il consiglio provinciale approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, apposito regolamento per disciplinare lo svolgimento delle varie forme di consultazione popolare di cui ai precedenti articoli, prevedendo tra l'altro che:

- un medesimo quesito referendario non possa essere riproposto nei due anni successivi alla consultazione;
- nello stesso anno solare non sia consentito lo svolgimento di piu' di un referendum per

tipo;

- in caso di pluralita' di richieste, si segue l'ordine cronologico di presentazione.

2. In ogni caso il regolamento stabilisce le procedure ed i criteri per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini, assicurando, ove occorre, la disponibilita' dei servizi e delle strutture provinciali e prescrivendo la consultazione di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse secondo le modalita' dallo stesso indicate.

ART. 21 CONFERENZA ANNUALE

1. La Provincia regionale indice ogni anno, in coincidenza con l'Assemblea Generale dei Sindaci, una conferenza pubblica sull'attivit  complessiva dell'amministrazione, alla quale partecipano i rappresentanti degli Enti, delle istituzioni, delle Associazioni e delle forze economiche, sociali e sindacali, inclusi in un elenco approvato all'inizio della legislatura dalla Giunta Provinciale e comprendente anche il Comitato provinciale antimafia, quale organismo rappresentativo delle categorie economiche e professionali impegnate nella lotta antimafia.

2. Gli orientamenti emersi dalla conferenza vengono portati a conoscenza degli organi provinciali in occasione della discussione del bilancio.

ART. 22 ASSOCIAZIONI

1. La Provincia regionale di Messina favorisce le libere forme associative senza scopo di lucro, negli ambiti della cultura, dello sport, del tempo libero, della salvaguardia della natura e dell'ambiente, dell'assistenza, della difesa dei diritti, della pace e della cooperazione fra i popoli, ed in ogni altra sfera socialmente significativa. La Provincia regionale, nell'ambito della sua posizione fra i poteri locali, concorre a costituire le condizioni per rendere pi  produttivo l'impegno delle libere forme associative e ne favorisce la partecipazione all'amministrazione locale, anche mediante la tempestiva informazione sulle materie di specifico interesse, la concessione di incentivi, preferibilmente di carattere tecnico-organizzativo e secondo criteri predeterminati, il riconoscimento del diritto alle informazioni, ai documenti ed ai dati di cui e' in possesso l'amministrazione, la consultazione per la organizzazione e la gestione di determinati servizi nonche' il coordinamento in ambito provinciale delle iniziative provenienti dalle associazioni medesime.

2. Per i fini del precedente comma, la Giunta provinciale istituisce un apposito albo, organizzato per settori corrispondenti alle politiche locali, nel quale sono iscritte tutte le associazioni che operano nel territorio provinciale e ne abbiano fatto istanza, documentando, anche sotto il profilo finanziario, l'attivit  svolta nell'anno precedente e depositando il proprio Statuto.

3. La Provincia regionale riconosce il valore sociale e la funzione civile e culturale dell'attivit  di volontariato ed attua quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali in materia.

4. La Provincia regionale attiva progetti ed iniziative finalizzati che coinvolgano organizzazioni del volontariato, anche mediante convenzioni esterne; incentiva la nascita

di nuove occasioni di volontariato; promuove la formazione e l'aggiornamento; istituisce centri di servizio a disposizione delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato.

5. Qualora le iniziative e le attività realizzate dalle associazioni ed organismi di volontariato si caratterizzino per continuità e livello qualitativo, la Provincia può instaurare con essi specifiche convenzioni. Il Consiglio provvede a determinare i profili generali delle convenzioni, la loro durata, le modalità di verifica del livello qualitativo, la possibilità di recesso.

CAPO III INFORMAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

ART. 23 PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione provinciale, ad eccezione di quelli riservati per disposizione di legge o di regolamento, sono pubblici. È riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalle leggi, dallo Statuto e dall'apposito regolamento.

2. Il diritto di accesso escluso per gli atti coperti da segreto o riservati per espressa disposizione di legge nonché per gli atti di cui il Presidente della Provincia regionale abbia vietato l'esibizione, a norma della LR. 10/91.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, previo pagamento dei soli costi relativi, secondo un tariffario contenuto nel regolamento di cui al comma 1, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

ART. 24 INFORMAZIONE ATTI PUBBLICI

1. La Provincia regionale cura la più ampia diffusione di tutti gli atti pubblici, istituendo un apposito ufficio con sezioni distaccate per l'informazione dei cittadini.

2. È pubblicato periodicamente un bollettino ufficiale della Provincia regionale che contiene gli atti individuati dal regolamento sulla pubblicità degli atti.

3. In ogni caso devono essere pubblicati l'oggetto delle deliberazioni del Consiglio provinciale e della Giunta, nonché gli atti riguardanti i concorsi, gli appalti ed i contratti stipulati, anche se sotto forma di accordi procedurali.

4. Annualmente il Bollettino pubblicherà quadri riassuntivi ed analitici per i vari Assessorati, settori e centri di spesa, con l'elenco dei destinatari delle spese.

5. La Provincia regionale si avvale di strumenti e servizi per dare a tutti una informazione il più possibile tempestiva, costante e chiara della vita istituzionale.

6. Gli stessi doveri di informazione riguardano gli enti, le aziende, le istituzioni e gli organi che dipendono dalla Provincia regionale o sottoposti al suo controllo.

ART. 25

DIFENSORE CIVICO

1. Al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione provinciale è istituito il Difensore civico.

2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio provinciale nell'ambito di un elenco formato in seguito ad avviso pubblico, emanato dal Presidente. Le singole candidature possono essere proposte da ciascun consigliere Provinciale o da almeno 1.000 cittadini elettori, le cui firme devono essere autenticate nei modi di legge.

3. L'elezione avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati nelle prime tre votazioni ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti nelle successive votazioni.

4. Il Difensore civico dura in carica per un periodo di cinque anni, esercitando le funzioni fino all'insediamento del successore; non può essere rieletto né, salvo il diritto politico di elettorato passivo, può a qualsiasi titolo assumere cariche o uffici presso l'Amministrazione provinciale per un periodo di due anni successivi alla cessazione dalla carica.

5. Il Difensore civico è eletto tra i cittadini che diano ampia garanzia di probità, competenza ed esperienza giuridico-amministrativa ed in grado di assicurare imparzialità ed indipendenza di giudizio. Non possono essere nominati Difensore civico:

a) coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere provinciale;

b) i parlamentari, i deputati e i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, comunali, circoscrizionali, i componenti delle unità sanitarie locali;

c) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica dell'ordinamento provinciale, nonché di enti, istituti, aziende o imprese che abbiano rapporti contrattuali con la Provincia o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) coloro che, per ragioni della loro attività di lavoro autonomo o subordinato, professionale o commerciale, hanno avuto nell'ultimo biennio rapporti continuativi con la Provincia;

e) coloro che sono stati amministratori nel precedente quinquennio o candidati nelle ultime elezioni.

6. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel Precedente comma 5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio provinciale su proposta di uno dei consiglieri. Nella stessa seduta si procede, con la stessa maggioranza richiesta per l'elezione, alla surroga, scegliendo uno dei candidati iscritti nell'elenco formulato per l'elezione. Il membro subentrante cessa allo scadere del quinquennio del difensore sostituito, ma può essere rieletto.

7. Il Difensore civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri. La mozione deve essere approvata dal Consiglio a maggioranza assoluta.

8. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali, dispone di mezzi e di attrezzature d'ufficio e di quanto altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. Esso si avvale di una segreteria composta da personale della Provincia, scelto su un elenco proposto dal Segretario generale.

9. Il Difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta di cittadini singoli.

Esso puo' intervenire presso l'amministrazione provinciale per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. Il Difensore civico puo' convocare tramite il Segretario generale i responsabili dei procedimenti e dei servizi per chiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essere a lui opposto il segreto d'ufficio.

10. Acquisite tutte le informazioni utili, il difensore invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro un certo periodo di tempo, segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento.

11. Se il contenuto dell'atto adottato si discosta dalle valutazioni del difensore, quest'ultimo puo' chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi la presenza dei vizi di incompetenza, di violazione di legge e di eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e della disparita' di trattamento.

12. Il Presidente, entro il mese di marzo, provvede a porre all'ordine del giorno del Consiglio, la relazione del Difensore civico sull'attivita' svolta nell'anno precedente. Essa deve indicare le disfunzioni riscontrate, suggerire rimedi per la loro eliminazione e formulare proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialita' dell'azione amministrativa.

13. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore puo', in qualsiasi momento farne relazione al Consiglio.

14. Al Difensore civico viene corrisposta la stesse indennita' prevista per gli Assessori.

TITOLO III ORGANI DELLA PROVINCIA

CAPO I CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 26 GENERALITA'

1. Sono organi di governo della Provincia: il Consiglio, la Giunta, il Presidente.

ART. 27 IL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il consiglio e' organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Spetta al consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunita' e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attivita' di amministrazione e gestione operativa, esercitando su queste ultime e su tutta l'Amministrazione Provinciale il controllo politico-amministrativo.
3. Le attribuzioni del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sono esercitate su tutto l'ordinamento provinciale, nelle forme previste dal presente Statuto.
4. Il consiglio provvede altresì alla costituzione del quadro istituzionale e

dell'ordinamento organizzativo dell'ente.

ART. 28 FUNZIONE DI INDIRIZZO

1. Il Consiglio esercita la funzione di indirizzo precipuamente mediante:

- a) l'approvazione, in sede di elezione del Presidente e della Giunta, del programma politico-amministrativo;
- b) l'indicazione, negli atti di pianificazione, dei risultati che costituiscono gli obiettivi dell'azione dell'ente ed i tempi per il loro conseguimento;
- c) la formulazione degli indirizzi per le aziende speciali, le istituzioni, gli organismi societari ed associativi e gli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della Provincia;
- d) l'indicazione degli indirizzi di politica tariffaria e la determinazione delle modalita' di copertura degli oneri derivanti da scelte sociali;
- e) l'approvazione dei bilanci di previsione, dei conti consuntivi, dei programmi e dei piani di attivita'.

ART. 29 FUNZIONE DI CONTROLLO

1. Il consiglio esercita il controllo politico-amministrativo, con le modalita' previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, per assicurare che l'azione dell'amministrazione provinciale, nel rispetto dei principi di democraticita', legalita' e correttezza amministrativa, economicita' ed efficienza, persegua i fini della legge e dello Statuto e realizzi gli obiettivi dei programmi, dei piani e degli atti fondamentali del consiglio.

2. Per l'esercizio della funzione di controllo, il Consiglio si avvale in particolare:

- a) della relazione annuale da parte della Giunta;
- b) delle relazioni annuali e dei documenti dei revisori dei conti;
- c) delle relazioni dei rappresentanti della Provincia presso aziende speciali, istituzioni, societa' a prevalente capitale pubblico locale, enti ed associazioni, sull'attivita' svolta e sui risultati ottenuti;
- d) della relazione annuale del Presidente sulla funzionalita' dell'organizzazione e sulla efficienza dell'attivita' degli enti, organismi ed associazioni, di cui alla precedente lettera c) e sui risultati del controllo interno di gestione;
- e) della relazione annuale del Difensore civico, nonche' del documento dell'assemblea annuale dei sindaci dei comuni ricadenti nel territorio della Provincia.

ART. 30 MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. Almeno un quinto dei consiglieri puo' presentare, previa iscrizione all'ordine del giorno, mozioni tendenti a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del

Presidente o della Giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare.

2. Nel corso di discussioni su proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, ciascun consigliere puo' presentare al voto del Consiglio ordini del giorno, correlati all'oggetto in trattazione, volti a indirizzare l'azione del consiglio, della Giunta, del Presidente, degli uffici e della restante organizzazione.

3. In occasione delle sessioni per l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale e del conto consuntivo, e nelle altre sedute all'uopo destinate, vengono discusse le relazioni, gli atti ed i documenti connessi alla funzione di controllo del consiglio.

4. Il regolamento disciplina le modalita' del dibattito relativo e i casi in cui esso puo' concludersi con un voto.

ART. 31

ATTIVITA' DI DETERMINAZIONE DEL QUADRO ISTITUZIONALE E DI COSTITUZIONE DELL'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO PROVINCIALE

1. Nell'esercizio della potesta' di determinazione del quadro istituzionale e di costituzione dell'ordinamento organizzativo provinciale, il Consiglio emana i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi degli istituti di partecipazione popolare e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, nonche' gli atti relativi agli organismi costituiti per la gestione dei servizi, alle forme associative e di collaborazione con altri soggetti, all'ordinamento degli uffici, del personale e della organizzazione amministrativa, alla gestione ed utilizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente.

ART. 32

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA

1. Il consiglio provvede alla elezione del Presidente e della Giunta nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti.

2. La convocazione del consiglio e' disposta dal consigliere anziano entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si e' verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. L'avviso di convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.

3. L'elezione viene effettuata con le modalita' e nei termini stabiliti dalla legge, sulla base di un documento programmatico, votato per appello nominale, contenente le linee politico-amministrative e la lista dei candidati alle cariche di Presidente, di Vice Presidente e di assessore. Il documento, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Provincia, e' depositato presso l'ufficio del Segretario generale entro il secondo giorno antecedente a quello dell'adunanza.

4. I gruppi consiliari che esprimono voto favorevole al documento programmatico ed alle candidature ivi indicate costituiscono maggioranza ad ogni fine di legge. Ciascun consigliere puo' dichiarare espressamente ed autonomamente al consiglio di non fare parte della maggioranza.

5. I gruppi consiliari che non hanno espresso voto favorevole al documento programmatico e alle candidature ivi indicate sono considerati di minoranza ad ogni effetto di legge.

6. Per quanto qui non previsto si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 1, lett. e) della LR. 11 dicembre 1991 n. 48.

ART. 33 MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Nel caso di presentazione, da parte di almeno un terzo dei consiglieri assegnati di una mozione di sfiducia costruttiva nei confronti dell'intera Giunta, il Presidente convoca entro dieci giorni l'adunanza del Consiglio provinciale nella quale la stessa viene discussa. L'adunanza e' presieduta dal consigliere anziano.

2. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica ove il Consiglio Provinciale, con votazione espressa per appello nominale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, approvi la mozione di sfiducia.

3. La mozione deve contenere la proposta di un nuovo Presidente, di una nuova Giunta e delle nuove linee politico-amministrative proposte.

4. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

5. Per quanto qui non previsto si applicano le disposizioni della LR. 11 dicembre 1991 n. 48.

ART. 34 PRESENTAZIONE DI PIU' MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Nell'ordine del giorno contenente la mozione di sfiducia costruttiva non possono essere inseriti altri oggetti.

2. Qualora sia presentata una proposta di sfiducia costruttiva, e questa sia stata respinta, i consiglieri che hanno sottoscritto la mozione non possono presentarne una nuova, se non prima di sei mesi dalla redazione della precedente.

ART. 35 DIMISSIONI IN COSTANZA DI PRESENTAZIONE DI MOZIONE DI SFIDUCIA

1. In caso di dimissioni del Presidente o di oltre meta' degli assessori successivamente alla presentazione di una mozione di sfiducia costruttiva, la mozione viene egualmente messa comunque in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

2. L'avviso di convocazione del consiglio e' inviato dal consigliere anziano, cui spetta altresì la presidenza della seduta.

ART. 36 ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI

1. Nell'ambito delle prescrizioni generali sulla materia, e nel rispetto dei principi

enunciati nel presente Statuto, il regolamento stabilisce gli specifici requisiti di correttezza, di competenza e di esperienza necessari per le elezioni, le nomine, le designazioni, individuate anche per categorie, in enti od organi esterni alla Provincia o in aziende o istituzioni.

2. I candidati da eleggere, da nominare o da designare possono anche essere scelti fra gli iscritti in appositi albi ed elenchi secondo modalita' previste da apposito regolamento.

3. Il regolamento determina i casi in cui le candidature possono essere presentate oltre che dai consiglieri, dagli ordini professionali, dalle associazioni di categoria, dagli enti, dagli organismi di partecipazione a cio' appositamente abilitati dallo stesso regolamento, ovvero deve essere sentito il parere di tali soggetti sui criteri di scelta. Le norme del regolamento debbono assicurare la piu' ampia pubblicita' del curriculum dei candidati, delle procedure di scelta, dei pareri e delle proposte espressi in seno a tale procedura e dell'esito di queste ultime.

4. I nominativi delle persone da scegliere, salvo quelle di competenza delle minoranze, sono proposti al Consiglio dal Presidente.

5. Qualora la legge o lo Statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze, le elezioni, le nomine e le designazioni avvengono con sistemi idonei a garantire che le minoranze siano rappresentate.

6. Quando la legge o lo Statuto non prevedono maggioranze speciali, risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero d voti, sino a coprire i posti previsti.

7. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti cessano dalla carica nel caso che il consiglio approvi una mozione di sfiducia costruttiva, con le modalita' stabilite dall'articolo 33 del presente Statuto.

8. La revoca di amministratori di aziende speciali e di istituzioni puo' essere disposta dal Consiglio provinciale, su proposta della Giunta, con le modalita' di cui al punto 2 comma 5 dell'articolo 7 del presente Statuto.

9. Nei casi in cui e' previsto che di un organo, collegio o Commissione debba far parte un consigliere provinciale, questi e' nominato o designato dal consiglio.

10. I nominati, gli eletti, i designati dalla Provincia regionale devono far pervenire al Consiglio provinciale una relazione semestrale sulla loro attivita'.

ART. 37 COMPETENZA

1. Il consiglio adotta gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come integrato dall'art. 1. comma 1. lett. e) della LR. n. 48/91, e quelli attribuiti alla sua competenza dalla legge.

ART. 38 CONSIGLIERE ANZIANO

1. Ad ogni fine previsto dalla legge o dallo Statuto, l'anzianita' dei consiglieri e' determinata dalla cifra individuale percentualmente maggiore.

ART. 39 PRESIDENZA DELLE SEDUTE

1. Il consiglio provinciale e' presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, dall'assessore anziano.

2. Gli assessori non consiglieri non possono presiedere il Consiglio.

ART. 40 COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta il consiglio, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento consiliare, concede la parola, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di due scrutatori, assicura l'ordine della seduta e la regolarita' delle discussioni, puo' sospendere e sciogliere la seduta, ordinare l'espulsione dall'aula di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della stessa seduta, o del consigliere, nei casi, con i modi e con le garanzie previsti dal regolamento.

ART. 41 GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare.

2. I consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto al Presidente, entro quindici giorni dalla convalida, a quale gruppo consiliare intendono appartenere.

3. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno tre consiglieri.

4. Un gruppo puo' essere composto anche da un solo consigliere, purché questi sia l'unico rappresentante di lista.

5. I consiglieri che non possono costituire un gruppo o che abbiano dichiarato di non volere appartenere al gruppo di elezione formano il gruppo misto.

6. Ciascun gruppo comunica al Presidente il nome del capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio. In mancanza di tale comunicazione, viene considerato capo gruppo il consigliere piu' anziano, secondo il presente Statuto.

7. La conferenza dei capigruppo e' formata dai presidenti dei gruppi consiliari.

8. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente, che la presiede, le commissioni consiliari permanenti e la Giunta provinciale, in conformita' al principio che l'attivita' della conferenza dei capigruppo e' anch'essa propedeutica a quella del consiglio provinciale.

9. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi

consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

10. Per quanto non specificamente previsto, ai componenti dei gruppi si applicano le medesime disposizioni relative ai componenti delle commissioni consiliari, in ragione della sostanziale equivalenza dell'attività dei due organismi.

ART. 42

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio provinciale neoeletto istituisce, al suo interno, Commissioni permanenti con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella dell'elezione della Giunta.

2. Il regolamento disciplina l'istituzione, il numero, il funzionamento e le competenze delle Commissioni consiliari permanenti.

3. Le Commissioni permanenti sono composte da consiglieri provinciali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, complessivamente tutti i gruppi consiliari.

4. Il regolamento disciplina l'attività, le forme di pubblicità dei lavori ed i casi in cui le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

5. Il Presidente ed i componenti della Giunta hanno diritto e, se richiesti, il dovere di partecipare alle sedute delle Commissioni.

6. Le Commissioni possono invitare chiunque a partecipare ai propri lavori, oltre che esperti, per l'esame di specifici argomenti, anche i rappresentanti della Provincia in enti, aziende, istituzioni e società da essa dipendenti o vigilati.

7. Le Commissioni, comprese quelle speciali di cui all'articolo successivo, possono disporre l'audizione del Segretario generale, di dirigenti della Provincia, delle aziende speciali o delle istituzioni, nonché di esperti o di rappresentanti di associazioni, di enti o di organismi di volontariato.

8. Per argomenti di notevole complessità il Presidente può convocare riunioni congiunte tra varie Commissioni.

9. Il regolamento precisa i casi in cui per l'adozione di un atto sia richiesto l'intervento di più Commissioni e l'ordine di successione dei rispettivi pareri.

10. Spetta alle Commissioni consiliari permanenti esaminare preventivamente le proposte di deliberazione presentate al consiglio, salvo i casi stabiliti dal regolamento, e svolgere ogni altro compito loro assegnato dallo statuto o dal regolamento.

ART. 43

COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio provinciale può istituire, nel suo ambito, Commissioni speciali, per lo studio e l'impostazione di piani, progetti o interventi di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al consiglio.

2. Su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri, il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, può istituire, al suo interno, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e

comportamenti ritenuti influenti sul buon andamento complessivo dell'amministrazione provinciale.

3. Nell'atto istitutivo viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'indagine e stabiliti i termini per riferire al Consiglio. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalita' previste dal regolamento.

4. Le Commissioni speciali e quelle d'indagine sono nominate dal Presidente, d'intesa con i capigruppo, con rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari.

5. E' istituita la commissione speciale per le pari opportunita'.

ART. 44 PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E DELLE SPESE ELETTORALI

1. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale ai redditi e alle spese elettorali dei consiglieri provinciali e dei rappresentanti della provincia in enti, aziende, istituzioni dipendenti, controllate o sovvenzionate dalla provincia, sono depositati, ai sensi di legge, presso il segretario generale e sono liberamente consultabili da chiunque.

ART. 45 DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Le dimissioni dei consiglieri provinciali hanno effetto e non sono piu' revocabili dal momento stabilito dalla legge.

ART. 46 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

1. A maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, il consiglio provinciale adotta il proprio regolamento che disciplina le modalita' di funzionamento dell'organo, nonche' l'attivita' e l'esercizio delle funzioni.

ART. 47 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio provinciale svolge la propria attivita' in sessioni ordinarie e straordinarie, con la durata e secondo le modalita' stabilite dal regolamento.

2. Il presidente convoca il consiglio, fissando il giorno e l'ora della seduta, o di piu' sedute qualora i lavori del consiglio siano programmati per piu' giorni.

3. L'avviso di convocazione e' inviato ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalita' stabilite dalla legge.

4. Il consiglio puo' essere convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del presidente;

b) su richiesta motivata di almeno un quinto dei consiglieri in carica. In quest'ultimo caso, l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data nella quale e' pervenuta la richiesta.

ART. 48 SESSIONI

1. I lavori del consiglio si svolgono per sessioni da tenersi bimestralmente, con la durata e secondo le modalita' stabilite dal regolamento.

ART. 49 DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Ciascun consigliere ha diritto di avere la piu' ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento.

2. Ciascun consigliere ha altresì diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e con le modalita' stabilite dal regolamento. Tale diritto e' riconosciuto anche agli assessori non consiglieri.

3. Il regolamento stabilisce forme di contingentamento delle discussioni.

4. Il regolamento prevede idonei strumenti di tutela delle minoranze e di garanzia per assicurare a ciascun consigliere il diritto di:

- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio;
- presentare all'esame del consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni;
- ottenere copie di atti e documenti che risultano necessari per l'esercizio del suo mandato, in esenzione di spesa, nonche' tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato dal segretario generale e dalla direzione delle aziende o enti dipendenti dalla provincia e tramite il presidente, dai rappresentanti della provincia presso enti, istituzioni o societa'.

5. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

6. Alla sostituzione dei consiglieri cessati dalle cariche, ad essi assegnate quali rappresentanti del consiglio stesso, si provvede a norma di legge.

ART. 50 VOTAZIONE

1. Le votazioni sono palesi, salvo quanto stabilito dal successivo comma 3.

2. Le votazioni palesi avvengono per alzata e seduta, salvi i casi in cui lo statuto prevede la votazione per appello nominale.

3. Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le votazioni su questioni concernenti persone o elezioni a cariche avvengono a scrutinio segreto.

4. Ogni votazione, ad eccezione di quelle per appello nominale e quelle a scrutinio segreto, puo' avvenire mediante dispositivo elettronico idoneo ad assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dallo statuto.

5. Gli assessori non consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 51 ATTIVITA' DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta alla giunta provinciale, al presidente nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, a ciascun consigliere, con i limiti e secondo modalita' stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento consiliare determina le modalita' con cui il consiglio provinciale puo' prendere in considerazione proposte di deliberazione presentate al consiglio stesso da associazioni o da cittadini.

3. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste, l'ufficio responsabile delle procedure attuative nonche' ogni altro requisito previsto dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento.

4. Le proposte di deliberazione sono votate secondo modalita' stabilite dal regolamento.

ART. 52 ESAME DI FATTIBILITA'

1. Ai piani e ai programmi generali e di massima, nonche' ai programmi settoriali da presentare al Consiglio devono essere allegate una o piu' relazioni tecniche finalizzate al controllo della gestione, che illustrino la fattibilita' dei piani stessi, in ordine agli obiettivi, alle risorse finanziarie previste e ai tempi necessari per la loro realizzazione. In sede di collaudo si provvede alla verifica dei risultati conseguiti anche con riguardo alle previsioni della relazione tecnica.

ART. 53 PROCEDURE SPECIALI

1. Il Regolamento del consiglio provinciale puo' prevedere speciali procedure per l'esame del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dei programmi generali e settoriali.

CAPO II GIUNTA PROVINCIALE

ART. 54 GENERALITA'

1. La Giunta e' l'organo di amministrazione preposto alla attuazione dell'indirizzo

politico-amministrativo della Provincia.

ART. 55 FUNZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta, in armonia con gli indirizzi generali espressi dal Consiglio, provvede alla realizzazione del programma approvato al momento della sua elezione; svolge attivita' propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio; garantisce l'imparzialita', l'efficienza ed il buon andamento degli uffici e dei servizi dipendenti dalla Provincia ed a tal fine li organizza in base a criteri di autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione e secondo principi di professionalita' e responsabilita', ne dirige l'attivita' e vigila su di essi.

ART. 56 COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta predispone i progetti di bilancio annuale e pluriennale ed i conti consuntivi ed ha diritto di iniziativa in qualsiasi materia di competenza del Consiglio; adotta i piani operativi ed approva i progetti esecutivi; delibera sugli altri oggetti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Presidente, del segretario generale e dei dirigenti.

2. Spetta alla Giunta adottare tutti gli atti deliberativi di amministrazione che comportano impegno di spesa e che non siano attribuiti ad altri organi, al segretario o ai dirigenti.

3. La Giunta, entro dieci giorni dalla loro adozione, puo', con delibera congruamente motivata e per ragioni di pubblico interesse, annullare per motivi di legittimita' gli atti emanati dal segretario o dai dirigenti.

4. Le deliberazioni di annullamento di cui al comma precedente, devono essere inviate dalla Giunta all'organo di controllo a norma di legge.

ART. 57 ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. La Giunta esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalita' stabilite dal regolamento.

2. La Giunta e' convocata dal Presidente che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza e' assunta dall'Assessore anziano.

3. L'esercizio delle potesta' attribuite alla Giunta e' collegiale ed a tale esercizio gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto.

4. Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, le deliberazioni di cui al comma 3 dell'art. 15 della LR. 3.12.1991, n. 44, sono trasmesse ai capigruppo consiliari.

5. Il Presidente, su richiesta degli Assessori, puo' sentire esperti per la discussione di specifici argomenti.

ART. 58 DELEGHE

1. Ad ogni Assessore e' attribuito, per delega del Presidente, l'incarico di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione, con il compito di attivare gli uffici e di vigilare sulla tempestiva trattazione delle pratiche, sul funzionamento dei servizi e degli uffici medesimi secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e dal Presidente.

2. All'Assessore puo' anche essere affidato l'incarico speciale di promuovere e di coordinare l'attivita' di piu' settori per la realizzazione di programmi, piani o interventi.

3. L'Assessore presenta alla Giunta gli atti elaborati dall'assessorato, sui quali essa o il consiglio debbono deliberare, ed emana gli atti relativi alla competenza delegatagli.

4. La delega attribuisce al delegato le responsabilita' connesse alle funzioni conferite e puo' essere revocata dal Presidente in qualsiasi momento.

5. Puo' essere altresì delegata la firma di atti specificamente indicati nella delega, anche per categorie che la legge e lo Statuto riservano alla competenza del Presidente.

6. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Presidente al Consiglio provinciale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le medesime disposizioni valgono per le modifiche e la revoca.

7. Il Presidente garantisce l'unita' di indirizzo, coordina e promuove l'attivita' dei singoli Assessori.

ART. 59 NOMINE

1. La Giunta, nell'ambito delle prescrizioni generali sulla materia e nel rispetto dei principi di cui ai punti 5 e 6 del secondo comma dell'articolo 7, prima di procedere alle nomine di propria competenza, a norma di legge o di Statuto, fissa i criteri da seguire nelle nomine stesse, indica i requisiti di correttezza, di competenza e di esperienza richiesti ai nominandi esterni ed individua le eventuali procedure di selezione.

2. Le medesime disposizioni debbono essere osservate per la attribuzione di incarichi professionali, nonche' per la stipula dei contratti e delle convenzioni di cui al comma 5 ed al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. Il Presidente e la Giunta possono avvalersi per motivate esigenze di esperti di loro fiducia, di comprovata capacita', mediante convenzione.

ART. 60 COMPOSIZIONE

1. La Giunta provinciale e' composta dal Presidente che la presiede e da un numero pari di Assessori corrispondente ad un quinto dei consiglieri assegnati all'ente.

2. Un Assessore specificamente indicato nel documento programmatico della Giunta tra i consiglieri eletti assume la carica di Vice Presidente ed esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. In caso di assenza di entrambi,

svolge le funzioni l'Assessore anziano.

3. Possono essere eletti Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio provinciale in possesso dei requisiti di legge e in particolare di quelli di cui all'articolo 43 della legge 8 giugno 1990 n. 142 che non abbiano partecipato alle ultime elezioni amministrative, scelti in ragione del possesso di particolari e documentate competenze professionali, tecniche e scientifiche.

4. L'Assessore esterno esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta provinciale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori e può essere destinatario delle deleghe. Partecipa alle adunanze del Consiglio provinciale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio provinciale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

ART. 61

DECADENZA DELLA GIUNTA E REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. La Giunta decade nel caso di dimissioni del Presidente o di più di metà dei suoi componenti.

2. Le dimissioni irrevocabili o la cessazione dall'ufficio di Assessore per altra causa, sono iscritte all'ordine del giorno e comunicate al Consiglio provinciale nella prima adunanza. Il Consiglio nella stessa seduta provvede alla sostituzione su proposta del Presidente, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ed a scrutinio palese.

3. Il Presidente può proporre al Consiglio la revoca di singoli componenti della Giunta, motivandola e designando il nominativo del sostituto. La revoca e la surrogazione, che per dichiarazione del Presidente non modifichino il programma approvato, sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima adunanza. Le votazioni sulle proposte del Presidente sono effettuate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ed a scrutinio palese.

ART. 62

ASSESSORE ANZIANO

1. Assume le funzioni di Assessore anziano l'Assessore più anziano di età tra quelli nominati all'atto dell'elezione della Giunta.

CAPO III

IL PRESIDENTE

ART. 63

GENERALITÀ

1. Il Presidente è capo dell'amministrazione provinciale e rappresenta la Provincia, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché

all'esecuzione degli atti, adotta i provvedimenti non riservati per legge o per Statuto al segretario e ai dirigenti.

ART. 64 FUNZIONI

1. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto.

2. Il Presidente, in particolare:

a) quale capo dell'amministrazione:

- e' garante dell'attuazione e dell'osservanza del presente Statuto;
- ha la rappresentanza esterna della Provincia;
- assicura il costante collegamento della Provincia con i Comuni, la Regione e lo Stato e tutte le altre istituzioni economiche, sociali, culturali e professionali, adottando ogni iniziativa idonea allo sviluppo della comunita';
- puo' delegare la firma di atti di propria competenza, specificamente indicati nella delega, anche per categorie, al segretario generale e ai dirigenti di unita' organizzative di massima dimensione;
- provvede alle nomine attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto;

b) quale organo che cura l'unita' dell'indirizzo politico-amministrativo:

- propone gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa della Provincia;
- promuove e coordina l'attivita' degli organi di governo e dell'amministrazione per l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Provincia;
- sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonche' all'esecuzione degli atti;
- vigila sugli enti, aziende e istituzioni della provincia o a partecipazione provinciale;

c) quale organo che sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonche' alla esecuzione degli atti, propone il conferimento degli incarichi di direzione di aree funzionali ed individua il personale da assegnare alle predette aree sulla base della normativa vigente e secondo le prioritaa' dettate dall'esigenza di raggiungere gli obiettivi programmatici; dispone la sospensione cautelare, sentito il segretario generale;

d) quale titolare di potesta' amministrative, adotta i provvedimenti amministrativi individuali di natura discrezionale.

TITOLO IV AZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 65 PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. La Provincia regionale di Messina svolge l'azione amministrativa secondo criteri di imparzialità ed immediatezza nelle procedure, ai fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi, garantisce la partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi ed opera attraverso forme di collaborazione con le autonomie locali e gli enti pubblici.

2. Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e di vantaggi economici di qualunque genere a favore di soggetti ed enti pubblici e privati, subordinata alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità ai quali l'amministrazione deve attenersi. Tali criteri e modalità risultano nei singoli provvedimenti relativi agli interventi.

ART. 66 COMPATIBILITA' AMBIENTALE

1. La realizzazione e il collaudo di opere, impianti, strutture ed infrastrutture previsti negli strumenti di programmazione provinciale, nonché di ogni altra opera che comporti trasformazione del territorio, sono precedute rispettivamente da un esame e da un successivo riscontro della compatibilità ambientale dei relativi progetti e lavori eseguiti.

ART. 67 DELIBERAZIONE A CONTRATTARE E BANDO DI CONCORSO

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione contenente:

- a) il fine che si intende perseguire con il contratto;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, in applicazione delle disposizioni vigenti.

2. L'Amministrazione provinciale adotta i sistemi che assicurano la più ampia partecipazione alla gara.

3. La Provincia regionale pubblica l'elenco dei contratti stipulati nell'anno precedente, indicando l'aggiudicatario, l'importo, le modalità di aggiudicazione, il numero e l'entità delle offerte pervenute.

4. Le procedure concorsuali per l'assunzione al pubblico impiego provinciale si svolgono secondo la disciplina contenuta nel bando di concorso, che deve stabilire i criteri di valutazione, i titoli valutabili ed i punteggi assegnabili.

CAPO II NORME SUL PROCEDIMENTO

ART. 68 DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLE PROCEDURE

1. L'adozione di ogni provvedimento amministrativo è disposta con l'osservanza

dei soli adempimenti dovuti per legge, per Statuto o per regolamento. Il procedimento non puo' essere aggravato rispetto agli adempimenti dovuti, se non per gravi e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

ART. 69 PROCEDIMENTO PER CATEGORIE DI ATTI

1. L'attivita' dell'amministrazione provinciale ha differenti strutture procedurali, tenendo conto del tipo di provvedimento da emanare.

2. Gli atti ed i provvedimenti generali, nonche' i piani ed i programmi sono adottati dal Consiglio. I progetti di tali deliberazioni devono essere depositati presso la segreteria del Consiglio, salvo casi d'urgenza, almeno quindici giorni prima della loro inserzione nell'ordine del giorno.

3. Gli atti paritetici possono essere conclusi per iniziativa dell'amministrazione provinciale o del privato e vengono approvati con atto deliberativo.

4. Tali atti paritetici possono consistere in negozi di diritto pubblico o di diritto privato. In quest'ultimo caso, essi sono sottoposti, per quanto compatibile, alle norme del codice civile.

ART. 70 ACCORDI PROCEDIMENTALI

1. Al fine di assicurare il massimo consenso e la piu' ampia collaborazione dei cittadini al perseguimento degli interessi collettivi, la Provincia regionale privilegia, nello svolgimento della propria azione amministrativa, gli accordi procedurali con gli interessati, nei limiti in cui essi sono consentiti dalla legge.

2. Il ricorso agli accordi procedurali e' in ogni caso escluso in materia di pubblico impiego.

ART. 71 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Nell'ambito dell'ordinamento provinciale e' responsabile del procedimento il Dirigente del settore al quale appartengono l'ufficio o gli uffici che svolgono l'attivita' istruttoria preponderante di cui all'art. 6 della Legge 241/90, o un suo delegato, secondo le norme di legge e di quelle del regolamento degli uffici e del personale.

2. Il responsabile garantisce la partecipazione al procedimento e ne assicura il regolare svolgimento secondo le norme del regolamento di cui al comma precedente.

ART. 72 MOTVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI E DEGLI ACCORDI

1. Tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati, ad eccezione degli atti normativi, programmatici ed a contenuto generale.

2. La motivazione consiste in una succinta esposizione delle norme, dei presupposti di fatto e delle valutazioni di merito che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. Ove il procedimento si concluda con un accordo sostitutivo di provvedimento devono risultare dal preambolo dell'accordo, soggetto alle medesime forme pubblicitarie del provvedimento di cui tiene luogo, le ragioni di convergenza tra interesse pubblico e privato che hanno indotto l'amministrazione ad accogliere le proposte dell'interessato.

CAPO III PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

ART. 73 AVVISO DI INIZIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'articolo 71, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione contenente le indicazioni previste dalla legge.

2. Al fine dell'applicazione di quanto disposto dal precedente comma, si considerano soggetti interessati anche le associazioni titolari di interessi collettivi, concernenti il procedimento in oggetto.

3. Nella ipotesi prevista dal precedente comma, la comunicazione puo' essere effettuata depositando gli atti relativi presso apposito ufficio dell'amministrazione provinciale.

4. Nel caso di provvedimenti amministrativi a contenuto normativo, programmatico o comunque generale, della proposta del provvedimento deve essere dato avviso al pubblico, attraverso almeno un quotidiano locale.

5. Qualora sussistano straordinarie esigenze di celerita' o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda impraticabile, e' consentito prescindere dalla comunicazione e provvedere a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altri mezzi, che garantiscano comunque forme di idonea informazione.

ART. 74 INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

1. I Comuni, i singoli e le formazioni sociali, titolari di interessi coinvolti nel procedimento di adozione di atti amministrativi, hanno diritto di intervenire secondo le modalita' disciplinate dal regolamento, ancorche' non sia stata data loro comunicazione dell'inizio del procedimento.

2. Gli aventi diritto possono presentare istanze, memorie, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

3. Il responsabile dell'istruttoria, entro il termine previsto dal regolamento, deve pronunciarsi sugli atti predetti e formulare le sue conclusioni al fine della emanazione del provvedimento finale.

4. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto.

CAPO IV FUNZIONI

ART. 75 SERVIZI

1. Nell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione, la Provincia regionale di Messina e' competente in materia di servizi sociali e culturali, di sviluppo economico, di organizzazione del territorio e di tutela dell'ambiente secondo quanto specificato negli articoli seguenti.

2. La Provincia esercita le funzioni attribuitele dalla legge e quelle di cui all'art. 21 della LR. n. 9/86.

ART. 76 ALTRE FUNZIONI

1. La Provincia regionale di Messina esplica ogni altra attivita' di interesse provinciale, in conformita' alle leggi dello Stato e della Regione e puo' essere organo di decentramento per l'esercizio di funzioni amministrative regionali.

TITOLO V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 77 CRITERI ORGANIZZATIVI

1. L'ordinamento degli uffici e del personale, nel rispetto del principio di autonomia - per cui l'attivita' di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi dell'Ente e quella di esecuzione e di gestione all'organizzazione dipendente - si ispira a principi di democrazia, legalita' ed efficienza, per il corretto svolgimento dell'attivita' amministrativa nell'interesse della comunita' provinciale.

2. Possono essere previsti strutture e sportelli decentrati, localizzati nel territorio provinciale, per svolgere servizi di interesse locale, nell'ambito dei circondari di cui all'art. 3, comma 2, del presente Statuto.

ART. 78 RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DIPENDENTI

1. Le organizzazioni sindacali dei dipendenti della Provincia regionale hanno diritto di informazione sull'attivita' amministrativa, di esprimere parere e di contrattazione

decentrata, secondo le norme vigenti, con particolare riguardo:

- al funzionamento dei servizi e degli uffici e la correlativa valutazione degli organici;
- alle innovazioni tecnologiche ed ai programmi di investimento;
- all'organizzazione del lavoro ed al personale.

ART. 79

DOTAZIONE ORGANICA E STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

1. La pianta organica del personale dipendente prevede le dotazioni per contingenti complessivi delle varie qualifiche nonché i profili professionali.

2. Lo stato giuridico, il trattamento economico nonché l'ordinamento strutturale degli uffici della Provincia regionale si articola secondo le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro approvati nei modi di legge.

3. L'organizzazione degli uffici è disciplinata da apposito regolamento basato su criteri di autonomia, funzionalità, professionalità e responsabilità, entro i limiti di classificazione dell'Ente stabiliti da leggi e regolamenti vigenti.

4. In particolare, il regolamento degli uffici dovrà prevedere:

- a) il maggiore grado di mobilità del personale, secondo criteri obiettivi e predeterminati, in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'Ente;
- b) la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze emergenti a seguito delle periodiche verifiche disposte dall'amministrazione, circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto a parametri di efficienza e funzionalità;
- c) la disciplina della responsabilità del personale in relazione agli strumenti programmatici e di bilancio adottati dal consiglio, alle relative direttive di attuazione degli organi di governo, ai piani e alle disposizioni di direzione, istruttorie, attuative ed esecutive del dirigente e del responsabile di unità operativa;
- d) le modalità per l'individuazione del responsabile di ciascuna unità operativa che risponde dello svolgimento delle funzioni nonché dell'obiettivo assegnato;
- e) le modalità per l'affidamento di incarichi di direzione di strutture a tempo determinato con contratto di diritto pubblico o privato.

ART. 80

AREA FUNZIONALE

1. Costituisce area funzionale l'insieme di più strutture tra loro coordinate in relazione al perseguimento di obiettivi, di risultati e/o del controllo di gestione.

2. Al coordinamento delle aree funzionali sono preposti dalla giunta, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, dirigenti con qualifica apicale e responsabilità di settore.

3. Il regolamento di organizzazione individua le diverse aree principali e specifica le modalità di attribuzione e di retribuzione dell'incarico.

CAPO II

IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 81 SEGRETARIO GENERALE

1. La provincia regionale ha un segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2. Al segretario generale spettano la sintesi ed il coordinamento dell'attività di gestione amministrativa affidata agli uffici.

3. Il segretario generale nel rispetto delle direttive impartite dal presidente, da cui dipende funzionalmente:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti apicali e ne coordina l'attività;
- b) stabilisce i criteri generali per assicurare uniformità ai procedimenti relativi all'istruttoria delle deliberazioni svolta dai settori e vigila sullo svolgimento delle procedure;
- c) cura gli atti e le procedure attuative delle deliberazioni unitamente al dirigente preposto;
- d) partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio, curandone la verbalizzazione;
- e) esprime il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione;
- f) roga, nell'esclusivo interesse della provincia regionale, contratti riguardanti le alienazioni, le locazioni, gli acquisti, le somministrazioni ed appalti di opere;
- g) dà parere sui provvedimenti riguardanti i congedi ordinari e straordinari, le aspettative dei dirigenti e propone nei confronti degli stessi, l'adozione della censura e degli altri provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento degli uffici e del personale;
- h) emana direttive al fine di garantire la unitarietà di indirizzo dell'azione amministrativa;
- i) può proporre al presidente, in conformità al parere della commissione consultiva, i provvedimenti di mobilità esterna ai settori riguardanti il personale non dirigenziale;
- l) dirime i conflitti di competenza interni all'apparato organizzativo degli uffici e dei servizi dell'ente.

4. Al Segretario generale spettano poteri di coordinamento e di indirizzo, che esercita, nei confronti dei dirigenti preposti ai vertici delle strutture organizzative, osservando la disciplina del regolamento e nel rispetto dell'autonomia ad essi spettanti per legge.

5. Per lo svolgimento dei propri compiti il Segretario generale si avvale di un apposito ufficio di segreteria.

6. Il Segretario generale esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

ART. 82 VICE SEGRETARIO GENERALE

1. La Provincia regionale ha un Vice Segretario generale nominato, con i criteri previsti dal regolamento organico, dalla Giunta Provinciale, tra i dirigenti di Settore Amministrativo.

2. Il Vice Segretario generale sostituisce il Segretario generale in caso di assenza o di impedimento e negli altri casi previsti dalla legge.

CAPO III DIRIGENTI

ART. 83 ATTRIBUZIONI DEI DIRIGENTI

1. Alla dirigenza si accede secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti di lavoro.

2. Alla direzione di una struttura di massima complessita' (settore) e' preposto un dirigente con qualifica apicale che risponde dell'andamento della struttura e coordina i singoli servizi secondo le direttive e gli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

3. Alla direzione di una struttura intermedia (servizio) e' preposto un dirigente di qualifica immediatamente inferiore all'apicale che risponde dell'andamento della struttura medesima.

4. I dirigenti, al fine di migliorare la gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e proposte di deliberazione per gli organi elettivi: disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il piu' efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate. Essi vigilano sul corretto e puntuale adempimento delle deliberazioni che attengono al settore di propria pertinenza.

5. Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa, i dirigenti dispongono l'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi elettivi, con tutti i compiti e le potesta' a tal fine necessari, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Gli atti a rilevanza esterna non possono comportare nuovi impegni di spesa e costituiscono, di regola, atti dovuti in forza di legge, di Statuto, di regolamento o in attuazione di deliberazioni adottate dagli organi elettivi.

6. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio o della Giunta dovra' essere richiesto parere in ordine alla sola regolarita' tecnica e contabile, rispettivamente al dirigente del servizio interessato e al dirigente del servizio di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

7. Nel caso in cui la proposta di deliberazione riguardi materie attribuite a piu' servizi, il parere e' richiesto al responsabile di ciascun servizio interessato.

8. Nel caso in cui la proposta di deliberazione non attenga a materia attribuita ad alcun servizio, il parere e' reso, nei limiti delle sue competenze, solo dal Segretario generale.

9. I dirigenti presiedono le Commissioni di gara per gli appalti di lavori, di servizi e per l'acquisto e l'alienazione di beni secondo le disposizioni del regolamento. Assumono la responsabilita' della procedura relativa alla gara e stipulano i contratti in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale.

ART. 84 NOMINA E ROTAZIONE DEI DIRIGENTI

1. I responsabili dei settori e dei servizi sono nominati dalla Giunta su proposta del Presidente e sentito il Segretario Generale, per un periodo non superiore a cinque anni, non rinnovabile per un tempo pari a quello in cui il dirigente ha ricoperto l'ufficio.

2. Il ricorso al personale esterno e' consentito per la direzione di uffici o strutture incaricate di realizzare progetti-obiettivi qualora non si possa provvedere con personale interno.

3. I dirigenti esterni sono prescelti, preferibilmente per pubblico concorso ed a tempo definito, tra persone particolarmente esperte e qualificate, che abbiano i requisiti di legge e quelli richiesti per i componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali.

4. La durata del contratto con i dirigenti provenienti dall'esterno e' rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione e non puo' comunque eccedere i tre anni, salvo particolari e documentate esigenze. La delibera di rinnovo del contratto deve essere inviata d'ufficio all'organo di controllo.

ART. 85 RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI

1. I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, della efficienza e della economicita' della gestione, anche in relazione all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo impresso dagli organi di governo ed in particolare alla esecuzione delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta.

2. I dirigenti rispondono direttamente in sede amministrativa e contabile degli atti emanati e dei pareri espressi, nei modi e nei termini di cui alle disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 86 COLLABORAZIONI ESTERNE ED INCARICHI PROFESSIONALI

1. Ove manchino strutture burocratiche adeguate ovvero per l'attuazione di progetti di rilevante difficolta' tecnica, la Provincia puo' avvalersi, mediante convenzione a termine, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita', secondo le norme previste dal regolamento. La deliberazione di incarico da parte della Giunta, congruamente motivata in relazione ai requisiti di correttezza e di alta e specifica professionalita' del prescelto, definisce la durata del rapporto - non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo - il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'ente.

ART. 87 CONFERENZA DEI RESPONSABILI DI STRUTTURE

1. E' istituita la conferenza dei dirigenti, responsabili dei settori e dei servizi.

2. La conferenza e' convocata periodicamente dal Segretario generale ed assolve, attraverso il lavoro di gruppo al coordinamento di ogni attivita' programmata della Provincia regionale ed alla verifica periodica della sua puntuale realizzazione, d'intesa con gli altri organi della Provincia:

- a) assicura l'adeguamento dei programmi e delle attivita' dei vari settori, servizi ed unita' operative alle previsioni programmatiche;
- b) esprime a richiesta dell'Amministrazione parere sulle proposte di atti, documenti e provvedimenti in materia di programmazione e di bilancio;
- c) fornisce al Consiglio, alla Giunta ed alle Commissioni consiliari, quando ne sia

richiesta, la consulenza tecnica su ogni altra materia;

d) determina tempestivamente le proposte dell'amministrazione per la impostazione di nuovi programmi in base a provvedimenti legislativi in seguito a richiesta dell'amministrazione.

3. In particolari circostanze di necessita' ed urgenza puo' essere convocata la conferenza dei soli dirigenti di settore.

TITOLO VI SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART. 88 PRINCIPI GENERALI

1. L'attivita' economica e finanziaria della Provincia regionale di Messina e' svolta per la promozione e la realizzazione dello sviluppo economico e sociale, con lo scopo fondamentale di assicurare a tutti i cittadini il godimento di uno standard uniforme di servizi.

ART. 89 CRITERI ORGANIZZATIVI

1. Nell'organizzazione dei servizi, devono essere garantiti l'integrazione con tutti gli altri servizi che operano sul territorio provinciale, il controllo periodico sulla qualita' e sulle modalita' di erogazione delle relative prestazioni, e la tutela delle categorie di utenti piu' deboli, sentite le organizzazioni rappresentative degli invalidi, degli handicappati e gli altri organismi similari.

CAPO II PIANO DEI SERVIZI E FORME DI GESTIONE

ART. 90 PIANO DEI SERVIZI

1. Il Consiglio provinciale approva il piano generale dei servizi pubblici. Il piano deve indicare:

- i costi sostenuti per ogni singolo servizio, il piano finanziario di investimento, gli effetti ed i benefici previsti;
- le dotazioni patrimoniali e di personale attribuiti ad ogni servizio;
- la forma di gestione scelta. Prima di assumere in gestione altri servizi pubblici, ovvero ai fini dell'istituzione di un nuovo servizio, il Consiglio procede ad una valutazione comparativa di tutte le forme di gestione possibili, comprese quelle disciplinate dagli

articoli 14 e ss. legge regionale 9/86 o anche previo accordo di programma.

2. Il piano dei servizi costituisce allegato della relazione previsionale e programmatica.

ART. 91 FORME DI GESTIONE

1. Alla gestione dei servizi pubblici si provvede con le seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste caratteristiche dei servizi non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, preferibilmente ad associazioni di volontariato o di servizi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi, di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare o all'attivitaa' da svolgere per la formazione dello sviluppo economico, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati; in una delle forme di cui al capo seguente.

ART. 92 GESTIONE IN ECONOMIA

1. I criteri, cui deve essere informata la gestione in economia dei servizi pubblici, sono stabiliti dal consiglio provinciale nel rispetto dei principi di cui all'art. 65.

ART. 93 CONCESSIONE

1. Il Consiglio provinciale puo' deliberare la concessione della gestione dei servizi provinciali nel caso in cui concorrano le seguenti condizioni:

- a) miglior risultato economico, dimostrato dalla analisi specifica dei benefici e dei costi;
- b) migliori parametri comparativi di efficienza, anche relativamente ai previsti livelli quantitativi e qualitativi del servizio.

2. L'atto che regola la concessione deve prevedere dettagliate modalita' di controllo periodico, cui possono partecipare i rappresentanti di associazioni e comitati di utenti, in ordine alla gestione qualitativa del servizio.

ART. 94 SOCIETA' PER AZIONI

1. Per la gestione di servizi pubblici provinciali di rilevante importanza e

consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono connessi in misura notevole con settori di attivita' economiche, il Consiglio provinciale puo' promuovere la costituzione di societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della societa' ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico, prevedendo altresì, per servizi di interesse intercomunale, la partecipazione di Comuni e/o di altre Province.

3. Nell'atto costitutivo e nello Statuto e' stabilita la rappresentanza numerica della Provincia nel Consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale e la riserva di tali nomine al consiglio provinciale.

ART. 95 AZIENDE SPECIALI

1. Per la gestione dei servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, la Provincia puo' procedere, nei limiti e secondo i principi stabiliti dalla legge, alla costituzione di aziende speciali, dotate di personalita' giuridica ed autonomia di gestione e di bilancio.

2. Ogni azienda ha un proprio Statuto ed i propri regolamenti, deliberati dal Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Lo Statuto predetto deve prevedere il principio della unitarieta' con l'indirizzo generale della Provincia e di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo, attribuiti agli organi elettivi, e quelli di gestione e responsabilita', che sono attribuiti ai dirigenti.

ART. 96 ORGANI DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Sono organi dell'azienda speciale il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

2. Il Consiglio provinciale elegge in unica seduta, con votazioni separate ed a scrutinio segreto, il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale, in numero pari non inferiore a quattro e non superiore a otto, scegliendoli tra persone in possesso dei requisiti di eleggibilita' a consigliere provinciale, nonche' dei requisiti previsti dai punti 5 e 6 dell'art. 7 del secondo comma del presente Statuto.

3. I criteri di scelta tengono conto in via prioritaria dei titoli di studio e professionali e dell'esperienza amministrativa e gestionale, documentati dai curriculum degli aspiranti.

4. Con le stesse modalita' si procede alla sostituzione dei componenti cessati dall'incarico nel corso del mandato.

5. Il direttore dell'azienda speciale, cui spetta la responsabilita' gestionale dell'azienda, e' nominato dalla Giunta provinciale.

6. Lo Statuto dell'azienda deve prevedere i requisiti e le modalita' di assunzione del direttore.

ART. 97

DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI DELL'AZIENDA

1. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione durano in carica quanto il Consiglio provinciale che li ha eletti; essi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo consiglio.

2. Tale nomina deve, comunque, avvenire entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta provinciale.

3. Ove si accertino gravi irregolarità ovvero inefficienze di gestione, il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione possono essere dichiarati decaduti su proposta della Giunta o di un terzo dei consiglieri provinciali. In quest'ultimo caso, la proposta va messa in discussione entro trenta giorni dalla sua presentazione.

4. In ogni caso, la proposta di decadenza deve contenere l'indicazione del nuovo Presidente e dei nuovi componenti del Consiglio di amministrazione dell'azienda.

5. Su proposta del Presidente della Provincia, il Consiglio provvede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio di amministrazione dimissionario, cessati dalla carica o revocati.

ART. 98

ISTITUZIONI

1. Per la gestione dei servizi sociali e culturali, la Provincia può avvalersi di istituzioni, organi strumentali dotati di autonomia gestionale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dalla legge e dalle norme del presente Statuto e da quelle del regolamento, che il Consiglio provinciale approva contestualmente alla delibera istitutiva.

ART. 99

ORGANI DELL'ISTITUZIONE

1. Sono organi dell'istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il direttore.

2. Per quanto non diversamente disposto, valgono per essi le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

3. Il Consiglio provinciale, su proposta della Giunta, elegge con votazioni separate il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione, in numero pari, compreso tra quattro e otto, con i requisiti di cui al punto 6 del secondo comma dell'art. 7.

ART. 100

ATTIVITÀ DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI

1. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza

ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

2. La Provincia conferisce il capitale di dotazione; determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali con deliberazione consiliare; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

3. Il collegio dei revisori dei conti della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di verifica della gestione.

CAPO III FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

ART. 101 CONVENZIONI ED INTESE CON ALTRI ENTI LOCALI

1. Per l'esercizio delle funzioni o dei servizi propri o delegati dai Comuni o di interesse ultracomunale, la Provincia regionale puo' promuovere, anche ai sensi delle leggi regionali 9/86 e 22/86, apposite convenzioni o intese per:

- a) provvedere alla gestione degli interventi e dei servizi di competenza dei Comuni compresi nel suo territorio;
- b) delegare ai Comuni compresi nel proprio territorio o a consorzi intercomunali l'esercizio di funzioni amministrative ritenute di interesse locale;
- c) utilizzare servizi prestati dai Comuni o per fare utilizzare agli stessi i propri servizi.

Puo' altresì stabilire con i predetti Comuni gestioni comuni al fine di:

- a) predisporre ed adottare unitariamente i piani territoriali di rispettiva competenza;
- b) realizzare l'esercizio congiunto di servizi, anche attraverso la costituzione di specifiche unita' di gestione;
- c) utilizzare congiuntamente beni e servizi;
- d) far fronte in modo coordinato ad esigenze tecniche particolari.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di collaborazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi, le forme di garanzia e di arbitrato.

ART. 102 CONSORZI

1. La Provincia regionale puo', per la gestione di uno o piu' servizi, costituire Consorzi con altri enti locali, secondo le norme vigenti.

2. Il Consiglio provinciale approva la convenzione e lo Statuto del Consorzio.

ART. 103 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, Regioni, Amministrazioni statali o altri soggetti pubblici,

il Presidente, ove la Provincia regionale abbia competenza primaria o prevalente in materia, promuove la conclusione di un accordo di programma, nei modi previsti dalla legge, che verra' approvato dall'organo competente.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I BENI PROVINCIALI

ART. 104 BENI PUBBLICI PROVINCIALI

1. I beni provinciali, non destinati a specifiche esigenze di servizio, debbono essere gestiti secondo criteri di economicita' e di efficienza, in modo da assicurare la parita' tra entrate e spese.

2. L'amministrazione di tali beni e' regolata da apposito regolamento.

CAPO II LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 105 IL BILANCIO

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia regionale e' riservato alla legge.

2. La Provincia regionale di Messina assume il metodo della programmazione finanziaria ed uniforma ad esso tutta la propria attivita'.

3. Gli strumenti della programmazione finanziaria sono:

- il bilancio annuale di previsione;
- la relazione previsionale e programmatica;
- il bilancio pluriennale;
- il piano delle opere di investimento;
- il conto consuntivo.

4. La programmazione finanziaria della Provincia regionale deve tenere conto delle risorse disponibili.

5. Nel bilancio di previsione annuale e pluriennale vengono indicati gli obiettivi che si intendono realizzare.

6. Le deliberazioni che approvano progetti di opere pubbliche devono essere corredate da una dichiarazione circa il costo dell'opera da parte del funzionario competente, che se ne assume la responsabilita'.

CAPO III CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

ART. 106 CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

1. Un apposito ufficio provvede al controllo interno della gestione.
2. Il controllo interno di gestione deve consentire la verifica dei risultati dell'attività amministrativa nei confronti degli obiettivi previsti, nonché dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione, sulla base di standard e di parametri preventivamente determinati, in relazione ai vari centri di costo, previamente individuati dagli organi competenti.
3. L'ufficio per il controllo della gestione opera d'intesa con la Ragioneria Generale.
4. Con scadenza trimestrale, l'ufficio per il controllo interno della gestione comunica i risultati del controllo di gestione al coordinamento della programmazione che provvede a proporre alla Giunta i mezzi di coordinamento e semplificazione dell'attività amministrativa più idonei per una migliore organizzazione dei servizi e delle risorse umane e materiali dell'Ente.
5. Alla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e' allegata apposita relazione nella quale la Giunta formula le sue proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

ART. 107 CONTROLLO CONTABILE E FINANZIARIO

1. I revisori dei conti esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
2. I revisori dei conti segnalano immediatamente al Consiglio le eventuali difformità della spesa rispetto agli obiettivi individuati nel bilancio.
3. I revisori dei conti, in allegato alla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo redigono apposita relazione, nella quale, anche sulla base delle risultanze del controllo di gestione, esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente; possono disporre ispezioni; acquisire documenti; sentire i dirigenti e i funzionari della Provincia e delle istituzioni, che hanno l'obbligo di rispondere; sentire il Presidente e gli Assessori; disporre l'audizione dei rappresentanti della Provincia presso qualsiasi ente, istituto, Consorzio o forma associativa a cui partecipa la Provincia.
5. I revisori dei conti possono assistere alle sedute del Consiglio provinciale.
6. Essi possono essere ascoltati dal Consiglio, dalla Giunta e dal Consiglio di amministrazione delle istituzioni, riferire sulla materia sottoposta al loro controllo.
7. I componenti del collegio restano in carica tre anni; dalla predisposizione della proposta di bilancio preventivo alla presentazione del conto consuntivo di due esercizi finanziari successivi.
8. Per i Revisori dei conti valgono le incompatibilità e le cause di decadenza previste dall'art. 2399 codice civile e le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge per l'elezione a Consigliere provinciale. Non possono inoltre esercitare la

funzione di revisori i Consiglieri provinciali e gli amministratori provinciali in carica e nel mandato immediatamente precedente, coloro che abbiano un rapporto di prestazione d'opera professionale, anche a carattere non continuativo, con la Provincia regionale, Enti ed istituzioni controllate o sovvenzionate dalla Provincia stessa o che in queste ricoprono cariche sociali. I Revisori dei conti della Provincia regionale non possono ricoprire analogo incarico presso altro ente pubblico territoriale.

9. Le proposte di nomina dei revisori devono essere adeguatamente motivate in relazione ai titoli ed alle capacita' professionali richieste.

10. Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita' di funzionamento, le procedure in caso di dimissioni, decadenza, revoca per inadempienza dei singoli membri e di reintegrazione del collegio.

TITOLO VIII POTESTA' REGOLAMENTARE

ART. 108 REGOLAMENTI

1. Il regolamento costituisce atto normativo generale approvato dal Consiglio provinciale.

2. I regolamenti contengono disposizioni sulle materie esplicitamente rinviate ad essi dalle leggi, dal presente Statuto, nonche' da quanto implicitamente derivante dall'organizzazione dell'Ente o dall'esercizio delle funzioni.

3. I regolamenti ai quali rinvia il presente Statuto sono approvati a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, salvo doverosa e specifica previsione.

4. Il Consiglio approva, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, il proprio regolamento interno e quello sulla partecipazione.

5. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto sono approvati entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata vigore dello Statuto.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 109 TERMINI PER I REGOLAMENTI

1. L'approvazione del presente Statuto sostituisce tutte le norme previgenti con esso incompatibili, salvo quanto previsto dall'art. 6 della LR. n. 48/91.

2. I regolamenti richiamati dal presente Statuto ne integrano l'efficacia sostitutiva.

3. I principi statutari che rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari sono comunque immediatamente applicabili. Per quanto compatibili con le disposizioni statutarie, continuano a rimanere in vigore le disposizioni regolamentari precedenti.

ART. 110 ATTUAZIONE DELLO STATUTO

1. E' istituita per un biennio la Commissione consiliare per l'attuazione dello Statuto, composta dai capigruppo consiliari e integrata da esperti.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto e l'anno successivo, il Presidente convoca il Consiglio provinciale per verificare lo stato di attuazione dello Statuto stesso. In tale occasione il Presidente della Commissione consiliare per l'attuazione dello Statuto, sentiti i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, presenta una relazione in cui e' evidenziato lo stato di attuazione, la predisposizione dei relativi regolamenti e i problemi posti dall'applicazione delle norme statutarie. Sulla base dello stato attuativo possono essere prospettate modifiche o integrazioni dello Statuto, nonche' misure organizzative o provvedimenti per la sua funzionale attuazione.

3. Ciascun Consigliere provinciale puo' prospettare modifiche statutarie, su cui si esprime preventivamente la Commissione consiliare permanente per l'attuazione dello Statuto.

4. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate al Consiglio provinciale da soggetti titolari dei diritti di partecipazione, se accolte favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei voti rappresentati nella Commissione consiliare permanente per l'attuazione dello Statuto.

ART. 111 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Il Segretario generale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.

ART. 112 ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. La prima elezione del Difensore civico avviene entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

ART. 113 APPLICAZIONE ART. 84

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, la Giunta provvede alle nomine di cui al precedente art. 84.